



# Provincia di Pesaro e Urbino

## REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Approvato con deliberazione consiliare n. 115 del 21.12.2009

Modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 29.06.2017

e con deliberazione consiliare n. 51 del 20/12/2018



## **Art. 1**

### **Finalità ed oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari ed edificatori appartenenti alla Provincia di Pesaro e Urbino.

Con le disposizioni del presente Regolamento la Provincia assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.

Il presente Regolamento costituisce "lex specialis" per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell'ente.

## **Art. 2**

### **Beni alienabili**

Sono alienabili:

- a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile della Provincia;
- b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile della Provincia per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
- c) I beni immobili facenti parte del Demanio della Provincia per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
- d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
- e) I diritti edificatori relativi agli immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c)

L'inserimento dei beni di cui alle lettere b) e c) nel Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni di cui al successivo art.3, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133 o nella deliberazione di cui all'art. 4, ne determina la sdemanializzazione e la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

Restano salvi, inoltre, i vincoli relativi all'alienazione dei beni culturali dettati dal D.Lgs 22-1-2004, n. 42.

## **Art. 3**

### **Programma di vendita**

Per l'alienazione dei beni e diritti di cui al precedente art. 2 il Consiglio Provinciale approva il **Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni**, predisposto dalla Giunta, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.113 che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che la Provincia intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

Il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni è approvato annualmente con deliberazione del Consiglio Provinciale e allegato del Bilancio di Previsione.

Il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

#### **Art. 4**

#### **Alienazione di beni non compresi nel Piano delle Alienazioni**

Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, il Consiglio Provinciale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano delle Alienazioni.

#### **Art. 5**

#### **Cessazione della destinazione pubblica del bene**

L'inclusione di un bene nel demanio Provinciale e/o nel patrimonio indisponibile è collegato al fatto che il bene venuto ad esistenza abbia determinati requisiti che lo classifichino come di uso pubblico o destinato a questo sulla base della natura del bene e/o della sua destinazione d'uso; la cessazione dell'interesse o dell'uso pubblico conseguente provvedimenti di legge o di atti adottati dagli organi competenti, comporta la sottrazione del bene dal demanio e/o dal patrimonio indisponibile e la inclusione dello stesso nel patrimonio disponibile dell'Ente.

Il passaggio di un bene immobile da una classificazione all'altra del patrimonio può avvenire pertanto tramite o in seguito all'adozione di un atto esecutivo di Consiglio Provinciale, oppure di Giunta Provinciale o di una determina del Dirigente del servizio Patrimonio.

#### **Art. 6**

#### **Prezzo di vendita**

I beni e diritti da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura dell'Ufficio Provinciale competente o da Commissioni tecniche o da professionisti esterni appositamente incaricati.

La perizia estimativa deve espressamente specificare:

- a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
- b) le qualità strutturali e funzionali dell'immobile, il grado di appetibilità ed il mercato potenzialmente interessato all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.

Il prezzo di stima, comprensivo delle spese tecniche sostenute o da sostenersi prevedibilmente in seguito (frazionamento, aggiornamento catastale, spese di pubblicità per la diffusione di informazioni relative alla procedura di alienazione prescelta, oneri per eventuali consulenze professionali richieste dal Provincia, ecc...), costituisce il prezzo posto a base della procedura di vendita, al netto dell'I.V.A. se dovuta.

#### **Art. 7**

#### **Procedure di vendita**

Nelle procedure di vendita, anche quelle esperite ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n.127/1997, sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:

- a) procedura aperta, - asta pubblica col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando, da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa;

- b) procedura negoziata previa gara ad offerte segrete con avviso pubblico per i seguenti casi:
- **almeno 1** procedura d'asta aperta andata deserta;
  - motivi d'urgenza o specifici connessi a caratteristiche del bene immobile da alienare e/o alla sua collocabilità nel mercato immobiliare, debitamente esplicitati;
  - per immobili o diritti di valore di stima non superiore a €. 200.000,00
- c) Procedura negoziata previa richiesta d'offerta, senza avviso pubblico, ad invito diretto nel caso in cui sia andata deserta la procedura espletata ai sensi del precedente punto b)
- d) Procedura negoziata diretta con un unico interlocutore nei casi di cui al successivo art.13

La gara viene indetta con determinazione del Responsabile del Settore competente. In particolare il provvedimento individua il bene come previsto dal precedente articolo, approva il bando di gara e impegna la spesa per le pubblicazioni.

Qualora si proceda con procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa, la determinazione del Responsabile del Settore approva l'Avviso Pubblico o lettera d'invito, se del caso, contenente le informazioni essenziali relative al bene ed alla presentazione delle offerte.

## **Art. 8**

### **Procedura Aperta - Asta Pubblica**

Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante Asta Pubblica secondo il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del R.D. 23-5-1924 n.827 e s.m.i., ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell'art. 6.

E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o per il suo valore venale, riconducibile ad un mercato vasto a livello;

Della gara è data pubblicità secondo quanto disposto dal successivo **art. 16**;

Per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare, insieme all' offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell' avvenuta costituzione della cauzione provvisoria e dell' avvenuto deposito di un ulteriore somma per fondo spese così come fissati nel bando;

L' apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara;

L' aggiudicazione è fatta a favore dell' offerta più conveniente per la Provincia;

Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto secondo i termini e le modalità di pagamento previste nel bando di gara o nella lettera di invito a presentare l' offerta di cui al successivo art. 14;

Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale;

La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipula del contratto così come all'art. 13, le cauzioni degli altri partecipanti alla gara saranno svincolate dopo l'aggiudicazione dell'alienazione;

Per quanto non previsto dal presente regolamento, il procedimento per gli incanti è disciplinato dagli artt. da 63 a 88 del R.D. n.827/1924 e s.m.i. e dal Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti.

In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

Il bando di gara deve contenere le seguenti informazioni minime:

- a) la descrizione sommaria del bene da vendere;
- b) la procedura di gara;
- c) il prezzo posto a base di gara;
- d) i diritti ed i pesi gravanti sul bene oggetto di alienazione;
- e) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta, con esclusione della consegna a mano;
- f) l'anno, il mese, il giorno e il luogo in cui si procederà alla gara;

- g) le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni ed attestazioni delle e le modalità di imbustamento e sigillatura;
- h) l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara ovvero di quelle che comportano l'incapacità di contrattare con la P.A.;
- i) il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti e della relazione di stima di cui al precedente art. 8;
- j) l'ammontare e la tipologia della cauzione da stabilire nella misura del 10% dell'importo a base di gara e la misura di un' ulteriore somma, non inferiore al 10% del medesimo prezzo base, per fondo spese. I suddetti importi dovranno essere versati presso la Tesoreria della Provincia di Pesaro e Urbino, la quale rilascerà quietanza, o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Provincia di Pesaro e Urbino. La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di acquisto per fatto del soggetto aggiudicatario.
- k) l'indicazione che si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida il cui importo sia almeno pari al prezzo della base d'asta;
- l) i termini e le modalità di pagamento;
- m) per le persone giuridiche, l'iscrizione nel registro delle Imprese; per le società, la composizione degli organi societari con l'indicazione del rappresentante legale pro-tempore;
- n)

## **Art. 9**

### **Asta pubblica – Procedimento**

La commissione di gara si riunisce in seduta pubblica ed è composta ai sensi del vigente regolamento dei contratti.

La commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i suoi componenti. In caso di assenza o impedimento i membri possono delegare altro dipendente esperto in materia.

L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente, ai sensi dell'art.76, comma 2, R.D. 1924/827 e s.m.i. (il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta).

L'aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita Determinazione del Responsabile del Settore competente.

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono pertanto immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta.

Possono essere ammesse offerte per procura anche per persona da nominare; le procure devono essere speciali, conferite per atto pubblico e prodotte in originale.

Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.

L'offerente per persona da nominare deve dichiarare per iscritto entro 3 giorni dall'aggiudicazione, la persona per la quale ha agito, ai sensi dell'art.81, R.D. 827/1924 e s.m.i. e del Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti. In caso di mancanza di comunicazione del nome entro il termine sopra indicato, o di mancata accettazione da parte della persona nominata o di mancanza dei requisiti per partecipare alla gara, in capo a quest'ultima, l'aggiudicazione ha luogo a favore dell'offerente.

Nell'eventualità che siano state presentate due o più migliori offerte di uguale importo, si procederà a richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all'asta, un'offerta migliorativa in busta chiusa; se risultassero ancora migliori offerte uguali, ovvero nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte, a norma dell'art.77, ultimo comma, del R.D. n.827/1924 e s.m.i.

Analogamente, in presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene, se gli stessi non si accordano si procederà mediante estrazione a sorte.

## **Art. 10**

### **Procedure di vendita deserte**

Qualora la prima asta vada deserta, l'Amministrazione Provinciale ha facoltà di indire una nuova asta con stima ribassata fino ad un massimo del 25% di quella della prima asta, oppure di bandire una procedura negoziata ad offerte segrete previo avviso pubblico basata sul valore di stima intero ma con possibilità di offerta al ribasso, da svolgersi secondo i principi previsti dall'art. 569 del c.p.c. come novellato dal D.L. 3 maggio 2016 n.59 e indicati al successivo art. 12 del presente regolamento.

Qualora anche a seguito di tali ulteriori procedure l'Ente non pervenga ad alienazione, entro i 12 mesi successivi all'espletamento della procedura andata deserta l'Amministrazione può vendere il bene con procedura negoziata diretta di cui all'art. 13 sulla base anche di un'unica manifestazione di interesse.

**Nel caso si proceda alla vendita tramite procedura negoziata di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento di beni immobili e diritti, di valore di stima superiore ad € 50.000,00, per i quali sia stato contrattato un prezzo di alienazione inferiore ai tre quarti del valore di stima posto a base di gara o contrattazione, il dirigente competente prima di procedere alla fase di aggiudicazione acquisisce il parere vincolante dell'organo esecutivo dell'Ente.**

## **Art. 11**

### **Garanzie e Cauzione**

La Provincia assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.

La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.

La cauzione, da versare nelle forme previste dal bando o invito, viene determinata in misura pari al 10% del valore del bene e viene trattenuta dal Provincia come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto. La stessa sarà incamerata dal Provincia se l'aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dopo la formale convocazione, in assenza del pagamento dell'intero prezzo e del rimborso spese entro i termini fissati.

Nel caso in cui si proceda tramite una procedura negoziata la cauzione può essere ridotta fino a non meno del 5% dell'importo stimato posto a base di vendita.

## **Art. 12**

### **Procedura negoziata preceduta da gara con avviso pubblico ad offerte segrete**

**Per alienazioni di beni e diritti di dimensioni limitate e valore di stima non superiore ad € 200.000,00) e nel caso di procedure d'asta andate deserte, è possibile adottare una procedura negoziata preceduta da gara con avviso pubblico ad offerte segrete, adottando quale valore a base di gara:**

- a) il valore di stima ridotto fino ad un massimo del 25% quale importo minimo vincolante di offerta

*oppure*

- b) il valore di stima come importo orientativo con possibilità di offerte al ribasso

In tale ultima forma di vendita, i soggetti interessati ed idonei partecipano ad una procedura negoziata previa gara ad offerte segrete preceduta da avviso pubblico, con possibilità di presentare offerte anche in ribasso del prezzo a base di gara, salva la facoltà dell'Ente di non aggiudicare nel caso in cui le offerte ribassate siano ritenute insoddisfacenti o inferiori ai  $\frac{3}{4}$  del prezzo a base di gara

Nel corso della procedura negoziata è facoltà dell'alienante di:

- entrare in trattativa e richiedere un rilancio d'offerta ai concorrenti ritenuti idonei, sulla base della migliore offerta presentata nella fase di gara ;
- aggiudicare la vendita all'offerente o negoziare col medesimo, qualora vi sia un'unica offerta valida in gara;

L'alienazione del bene o diritto avviene previa verifica dei requisiti di ordine generale in merito alla capacità a contrattare degli offerenti con la pubblica amministrazione e previa valutazione delle offerte economiche acquisite dall'Amministrazione a seguito di Avviso Pubblico di vendita.

L'alienazione è aggiudicata con Determinazione del Responsabile del Settore competente a favore del migliore offerente avente i requisiti di legge.

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento viene data notizia della vendita e delle modalità di presentazione ed esame delle offerte mediante Avviso Pubblico nelle forme indicate dal successivo art.16.

La Provincia può inoltre inviare avviso diretto alle ditte catastali conosciute e rintracciabili di cui si presuppone l'interesse all'acquisto.

Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente art.11.

Nel giorno stabilito dall'Avviso di Vendita una Commissione costituita ai sensi del vigente regolamento dei contratti, procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte.

Delle operazioni viene redatto verbale.

Le offerte d'acquisto sono da considerare inefficaci quando:

- pervengono oltre il termine richiesto in invito/bando
- l'offerente non presta cauzione o presenta cauzione inferiore al 5% del prezzo di vendita a base di gara

Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.

### **Art. 13**

#### **Proceduta negoziata Diretta**

Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali della Provincia di incentivare le attività con finalità sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio nonché di semplificare le procedure di dismissione del patrimonio disponibile, è ammessa la proceduta negoziata diretta nelle seguenti ipotesi:

- a) alienazione di beni o diritti a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
- b) alienazione di beni o diritti a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
- c) alienazione di beni o diritti finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
- d) alienazione di beni o diritti compresi in un piano esecutivo in cui la proprietà sia ripartita tra la Provincia ed un unico altro soggetto terzo, a favore del quale è ammessa la vendita, purché lo stesso detenga una quota pari o superiore al 70% della superficie totale, le aree provinciali costituiscano conseguentemente una quota non superiore al 30%. Nel caso in cui nel comparto vi siano più soggetti terzi e l'Amministrazione detenga in ogni caso una quota di superficie pari o inferiore al 30%, l'alienazione può avvenire a favore del migliore offerente tra i soggetti del comparto, previo confronto informale riservato ai predetti interessati.
- e) alienazione di fondi interclusi ed altri di beni o diritti i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per un'unica ditta catastale ed abbiano, comunque, un valore massimo di € 50.000,00;

f) in caso di procedure andate deserte secondo quanto stabilito all'art. 10.

In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base della negoziazione diretta condotta con l'acquirente, con riferimento ad un prezzo determinato ai sensi dei precedenti art. 6 o sulla base degli esiti delle procedure di cui agli artt. 10 e 12.

#### **Art. 14 Permuta**

Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta tramite negoziazione diretta con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili.

La permuta, sempre che sia compresa nel Piano delle Alienazione o nella deliberazione consiliare di cui agli artt.3 e 4 del presente regolamento, deve essere approvata con delibera di Giunta Provinciale in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art.6 del presente regolamento.

#### **Art. 15 Prelazione o beni vincolati**

La vendita dei beni vincolati da leggi speciali, compresi quelli assoggettati alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 42/2004, realizzati con contributi statali o regionali o finanziati con mutuo di scopo in corso di ammortamento, è preceduta dall'espletamento delle formalità liberatorie del vincolo.

Il competente settore accerta prima dell'avvio delle procedura di alienazione se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione; tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell'avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di negoziazione diretta.

L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata all'Amministrazione Provinciale ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, da parte del dirigente competente, della proposta contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per l'interessato.

Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni né integrazioni all'offerta.

Scaduto il termine perentorio, se non è pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto il settore procede con gli adempimenti conseguenti.

#### **Art. 15 bis Anticorruzione e Antiriciclaggio**

E' fatto divieto agli amministratori in carica direttamente o per interposta persona, di partecipare alle aste effettuate da questo Ente.

La presente norma in attuazione dei principi fissati dalla legge 39/2013 dal dlgs 165/2001, materia di incompatibilità, dall'art. 6 bis legge 241/90 e successive modificazioni, in materia di conflitto di interessi, in attuazione delle misure anticorruzione fissate dal PTPCT 2018-2020 e successivi aggiornamenti.

La provenienza del denaro utilizzato dall'acquirente per l'acquisto del bene dovrà essere sottoposto a vigilanza ai fini dell'antiriciclaggio in base alle disposizioni interne dell'Ente. (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, PTPCT vigente e successivi aggiornamenti).



## **Art. 16** **Pubblicità**

Anche ai sensi dell'art.12 della Legge 127/97, sono garantite adeguate forme di pubblicità sia alle alienazioni tramite asta che alle alienazioni con procedura negoziata preceduta da gara informale con avviso pubblico, al fine di acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Gli avvisi d'asta, nel caso di procedimento per incanti, devono essere obbligatoriamente pubblicati **almeno 16 giorni prima del giorno** fissato per l'incanto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'avviso d'asta è, inoltre, pubblicato:

- in forma integrale sul sito WEB della Provincia di Pesaro e Urbino;
- all'Albo pretorio on-line della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune in cui è ubicato l'immobile;
- per estratto sul quotidiano nazionale "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici" e su almeno 1 quotidiano a diffusione locale;

Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.

La forma minima obbligatoria della pubblicazione degli avvisi di vendita relativi alle procedure negoziate precedute da gara informale, consiste nella pubblicazione in forma integrale degli avvisi di vendita medesimi all'Albo Pretorio e sul sito WEB della Provincia di Pesaro e Urbino per **almeno 14 gg.**

Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta nei provvedimenti di vendita di cui al precedente art. 7.

## **Art. 17** **Norma finale**

La vendita viene perfezionata con contratto, nelle forme e modalità previste dalla legge.

Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'acquirente.

Le vendite vengono effettuate, salva diversa determinazione, a corpo e non a misura.

La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della procedura negoziata, prima della stipula del contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente di Settore e al Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti.

## **Art. 18** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento integra, abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale.